

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (Prov. GO)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Il Bilancio di Previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare alle missioni e ai programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello di competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato;
5. Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo redditi di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo: i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili; i vincoli derivanti dai trasferimenti; i vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti; i vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili sul proprio sito internet, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'ente.

Si evidenzia che la gestione dell'ente ed il Bilancio di Previsione 2021-2023 sarà fortemente condizionata dall'attuale emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, e come già avvenuto per la gestione del precedente esercizio.

In seguito all'improvvisa ed inaspettata emergenza sanitaria da Covid-19, ai provvedimenti governativi e regionali di chiusura delle attività non indispensabili con il divieto alla libera circolazione, se non per comprovate necessità, si è verificata una crisi economica di carattere generale anche per quanto riguarda la finanza locale che ha comportato conseguenze significative sul bilancio dell'ente in termini di minori entrate e maggiori spese anche per garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti negli ambienti comunali.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa:

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

In particolare si ricorda che la legge di bilancio 2020 (Legge n.160/2019) all'art.1 comma 738 ha abolito a decorrere dal 2020 la IUC di cui all'art.1, comma 639, della Legge n.147/2013, ad eccezione delle disposizioni sulla TARI, ed ha attuato l'unificazione di IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.25 del 30.07.2020 ha approvato il Regolamento della nuova IMU e con successiva deliberazione n.26 del 30.07.2020 le relative tariffe, fissando al 0,90 per cento l'aliquota base e quella per le arre edificabili e al 0,5 per cento l'aliquota per abitazione principale (limitatamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Poiché i presupposti impositivi della nuova IMU rimangono sostanzialmente invariati, e non si intende modificare le tariffe nel triennio 2021/2023, le previsioni di bilancio sono state redatte sulla base dei dati di preconsuntivo 2020.

La TARI continua ad essere regolata dall'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013.

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n.443/2019 del 31/10/2019). Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati, prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali. Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti. Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n.433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020, n.18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il PEF 2021 non è ancora stato validato dall'AUSIR pertanto nell'attesa della messa a disposizione del nuovo piano si è provveduto alla elaborazione delle previsioni TARI sulla base delle ipotesi elaborate dall'ufficio tributi in relazione agli importi accertati nell'anno 2020, per quanto riguarda il costo del servizio si è tenuto conto della spesa sostenuta nell'anno precedente.

Tra le novità del Bilancio 2021 si evidenzia che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce:

- all'art.1, comma 816, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie;

- all'art.1, comma 837, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 della L. 27.12.2019, n.160 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.1 della L. 27.12.2013 n.147.

Di conseguenza la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è pertanto necessario provvedere nel Bilancio 2021 all'istituzione del nuovo canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati mantenendo al momento invariato il gettito.

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali si segnalano quanto segue:

-Si ricorda che la legge regionale di stabilità 2020, all'art.9 comma 5, aveva istituito il Fondo unico comunale stanziando le risorse a disposizione dei comuni per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi in sostituzione del Fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale n.18/2015.

Le assegnazioni finanziarie ordinarie stanziate a favore dei Comuni per il triennio 2021-2023 sono contenute nella manovra finanziaria regionale - Legge regionale 30 dicembre 2020, n.26 articolo 10.

- il Fondo unico comunale (articolo 10 commi da 6 a 11) è costituito da due quote denominate "ordinaria" e "di solidarietà".

A) quota ordinaria, nella quale come già dall'anno 2020, confluiscono le seguenti assegnazioni:

- quota specifica del Fondo ordinario transitorio comunale 2019;
- quota ordinaria del Fondo ordinario transitorio comunale 2019;
- quota di perequazione del Fondo ordinario transitorio comunale 2019;
- trasferimento per l'esercizio della funzione di polizia amministrativa;
- trasferimento compensativo del minor gettito relativo all'ex ICI abitazione principale;
- trasferimento compensativo del minor gettito relativi all'ex ICI edifici di culto;
- trasferimento compensativo del minor gettito relativo all'imposta insegne.

Per ciascuno degli anni del triennio l'assegnazione in parola è ripartita in misura proporzionale al valore della quota ordinaria assegnata per l'anno 2020. In conseguenza del maggior stanziamento, rispetto al 2020, previsto per ciascun anno del triennio in corso, il valore della quota ordinaria risulta aumentata, rispetto all'anno precedente.

B) quota di solidarietà, nella quale come già dall'anno 2020, confluiscono le seguenti assegnazioni:

- trasferimento quale riequilibrio a favore di alcuni comuni montani;
- trasferimento quale riequilibrio a favore dei comuni fino a 3.000 abitanti non beneficiari del riequilibrio di cui sopra;
- trasferimento quale riconoscimento del minor gettito IMU a favore dei comuni e secondo gli importi indicati nella tabella P allegata al citato articolo 9 della LR 24/2019.

Nel Bilancio di Previsione, sono stati indicati gli importi così come comunicati, per le vie brevi, dagli uffici preposti. Per gli anni 2022-2023 sono previsti i seguenti importi:

Tipologia	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo Unico Comunale:			
- Quota ordinaria	299.018,66	299.018,66	299.018,66
- Quota solidarietà	0,00	0,00	0,00
Fondo ordinario investimenti	10.818,85	10.818,85	10.818,85

Inoltre, i comuni della regione sono chiamati a concorrere sotto il profilo finanziario, quali soggetti del Sistema Integrato, agli obiettivi regionali di finanza pubblica concordati con lo Stato.

Il recupero del "concorso finanziario" è effettuato, secondo le consuete modalità, a valere sulle risorse spettanti a titolo di fondo unico comunale, e anche per l'anno 2020 è fissato nell'importo di Euro 16.186,45.

Le spese

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Gli obiettivi posti nella predisposizione del bilancio si possono sintetizzare:

- 1) Mantenimento di tutti i servizi erogati dal comune con la stessa qualità;
- 2) Riduzione al minimo delle spese discrezionali, cercando di ottimizzare le risorse disponibili;
- 3) Sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n.2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art.3 del Decreto Legislativo n.118/2011 così come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36%, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55%, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55%, nel 2017 è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno all'85% e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Il DDL Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcuni aggiustamenti alla disciplina concernente il Fondo crediti di dubbia esigibilità rendendo più graduale l'impatto di tali crediti sui bilanci di previsione.

Il comma 882 riduce le percentuali delle quote di accantonamento dall'85% al 75% per l'anno 2018, dal 100% all'85% per l'anno 2019, fino ad arrivare al 95% nel 2020 e al 100% nel 2021.

La Legge n.27/2020 (GU del 29.04.2020) all'art.107 bis, ha in seguito previsto che gli enti di cui all'art.2 del D.Lgs. 267/2000 possono calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Di fatto dalle serie storiche utilizzate per il calcolo del FCDE verranno eliminati i valori del 2020 e al loro posto presi in considerazione i valori dell'anno 2019, che dunque saranno conteggiati due volte.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente al fine di individuare le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2016 al 2019. Per questo Ente sono state individuate le seguenti categorie d'entrata:

- TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012;
- TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nell'esercizio 2013;
- TARI (Tassa Rifiuti) introdotta a partire dall'anno 2014
- Rimborso spese per notificazione atti;
- Fitti e locazioni immobili comunali.

Le altre tipologie di entrata risultano regolarmente incassate nell'anno di competenza o al massimo nell'esercizio successivo e non vengono quindi prese in considerazione.

Lo stanziamento in spesa del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" nel bilancio 2021-2023 è stato così determinato: € 13.338,39 per l'anno 2021, € 13.338,52 per l'anno 2022 ed € 13.338,91 per l'anno 2023 (pari al 100% per tutto il triennio).

Il relativo stanziamento è stato correttamente contabilizzato alla missione 20 fondi e accantonamenti - programma 02 fondo crediti di dubbia esigibilità, titolo I spese correnti.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza previsto dal comma 1 dell'art.166 del Tuel non può essere inferiore allo 0,30% e superiore al 2% del totale delle spese correnti (Titolo I) e solo per gli enti che utilizzano entrate vincolate per spese correnti o fanno ricorso all'anticipazione di tesoreria il limite minimo del fondo sale allo 0,45%. Nel Bilancio di Previsione è stato iscritto un fondo pari a:

€ 2.542,89 pari al 0,41% delle spese correnti per l'anno 2021

€ 2.442,76 pari al 0,43% delle spese correnti per l'anno 2022

€ 2.242,37 pari al 0,40% delle spese correnti per l'anno 2023

Oltre al Fondo di Riserva classico è previsto anche per il 2021, il nuovo fondo che si va a sommare al precedente ovvero il "Fondo di Riserva di Cassa" quest'ultimo deve essere calcolato sulla base degli stanziamenti di cassa. L'obbligo di stanziare un fondo di riserva di cassa è previsto dal comma 2-quater dell'art.166 del Tuel, che ne quantifica anche la dimensione minima, fissata allo 0,2 per cento delle spese finali (ossia quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato) mentre non è previsto un tetto massimo.

Il fondo nasce con l'intento di supportare l'ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa.

Nel bilancio di previsione è stato, quindi, iscritto l'importo di € 5.000,00 non inferiore allo 0,2 % delle spese di cassa finali.

Fondo pluriennale vincolato

Con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. La normativa estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

In fase di predisposizione del Bilancio è stato quantificato in entrata un Fondo Pluriennale Vincolato pari ad € 39.257,87 destinato al finanziamento delle spese correnti ed un Fondo Pluriennale Vincolato pari ad € 500.594,91 destinato al finanziamento delle spese in conto capitale, eventuali ulteriori variazioni saranno apportate in fase di riaccertamento ordinario.

Gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato in parte corrente riguardano spese finanziate da contributi con specifica destinazione, incarichi a studi legali esterni e la quota relativa alla premialità del salario accessorio soggetta ad apposita successiva valutazione.

Gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato riguardano opere o incarichi per i quali è stato aggiornato il cronoprogramma, dando atto che l'obbligazione giuridica verrà perfezionata nel 2021.

Verificato, inoltre, che il punto 5.4.9 della lettera c) del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 consente di creare il fondo pluriennale per l'intero quadro economico dell'opera (interamente finanziato) nel momento dell'avvio formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo (progettazione definitiva/esecutiva), a condizione che sia rispettato il cronoprogramma delle attività progettuali.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n.160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art.1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n.145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n.33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art.1, c.859, lett. a, e c.868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art.1, c.859, lett.a), c.862, lett.a), e c.863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto del oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art.1, c.859, lett.b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art.1, c.862, lett.b), c), d) e c.863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art.1, c.861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali (art.1, c.863).

L'ente non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali. Gli accantonamenti saranno eventualmente determinati in sede di approvazione del conto consuntivo 2020.

Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021

Il risultato di amministrazione, presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi.

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Si riporta di seguito il prospetto della composizione del presunto avanzo di amministrazione anno 2020:

€ 74.877,32 parte accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità

€ 5.066,60 parte accantonata - altro

€ 108.854,68 parte vincolata per vincoli derivanti da trasferimenti

€ 150.792,45 parte destinata agli investimenti

€ 324.601,33 parte disponibile

Attualmente nel Bilancio di Previsione 2021 non è previsto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Tuttavia questa amministrazione si riserva la facoltà di utilizzo dell'avanzo di amministrazione in corso d'anno per quanto riguarda la parte vincolata, e a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2020 per la parte libera.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, prevede che la stessa *“può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Elenco degli interventi programmati per spese in conto capitale finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2021-2023 sono previste spese in conto capitale, così come segue:

Tipologia	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese in conto capitale	644.119,66	185.818,85	85.818,85

Le spese previste nel dettaglio:

anno 2021

- € 310.000,00 Lavori di consolidamento strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò – 2^a e 3^a fase;
- € 15.000,00 Lavori di messa in sicurezza della viabilità pedonale del borgo di Dolegna del Collio;
- € 97.000,00 Lavori di sistemazione strade Dolegna Centro;
- € 50.000,00 Lavori di messa in sicurezza strade in Località Cime Dolegna;
- € 131.300,81 Lavori di messa in sicurezza strade in Località Ruttars;
- € 10.818,85 Lavori di ripristino manto stradale su diversi tratti e adeguamento segnaletica;
- € 5.000,00 Incarico professionale per indagine geologica inerente cimiteri comunali;
- € 25.000,00 Fondo rotazione progettazioni

anno 2022

- € 100.000,00 Lavori di realizzazione di un parcheggio a servizio del Borgo San Leonardo in Località Scriò;
- € 50.000,00 Lavori di efficientamento energetico all'impianto di illuminazione pubblica in Località Scriò;
- € 10.818,85 Lavori di ripristino manto stradale su diversi tratti e adeguamento segnaletica;
- € 25.000,00 Fondo rotazione progettazioni

anno 2023

- € 50.000,00 Lavori di efficientamento energetico all'impianto di illuminazione pubblica in Località sparse;
- € 10.818,85 Lavori di ripristino manto stradale su diversi tratti e adeguamento segnaletica;
- € 25.000,00 Fondo rotazione progettazioni

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Concessioni cimiteriali	5.000,00		
Contributi da altre A.P.	614.119,66	160.818,85	60.818,85
Proventi permessi di costruire e assimilati			
Alienazione beni immobili			
Alienazione titoli e azioni			
Fondo rotazione progettazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE TIT. IV PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	644.119,66	185.818,85	85.818,85

I contributi da altre P.A. sono i seguenti:

anno 2021

- € 310.000,00 Contributo della Regione per i lavori di consolidamento strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò (2^a e 3^a fase) in base alla L.R. 29/2018 art.10 commi 69-71 – Decreto n.5347/TERINF del 26/11/2019;
- € 15.000,00 Contributo regionale per la realizzazione della viabilità pedonale del borgo di Dolegna del Collio, in base alla L.R. 24/2019 art.9 commi 98 e 100 – Decreto n.1199/TERINF del 31/03/2020;
- € 97.000,00 Contributo regionale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale ai sensi della L.R. n.7/2020 – graduatoria approvata con Decreto n.4808/TERINF del 02/12/2020;
- € 181.300,81 Contributo statale, erogato dalla Regione, a favore dei mini-enti per la messa in sicurezza di scuole e strade e per efficientamento energetico (€ 50.000,00 e € 81.300,81);
- € 10.818,85 Contributo regionale ordinario per investimenti per l'anno 2021;
- € 5.000,00 Proventi presenti da concessioni cimiteriali;
- € 25.000,00 Fondo rotazione progettazioni

anno 2022

- € 100.000,00 Contributo della Regione per la realizzazione parcheggio a servizio del Borgo San Leonardo in Località Scriò, ai sensi della L.R. 18/2015 art.7 comma 1 – Decreto n.3170/TERINF del 28/08/2020;
- € 50.000,00 Contributo statale, erogato dalla Regione, a favore dei comuni in base alla popolazione, per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile;
- € 10.818,85 Contributo regionale ordinario per investimenti per l'anno 2022;
- € 25.000,00 Fondo rotazione progettazioni

anno 2023

- € 50.000,00 Contributo statale, erogato dalla Regione, a favore dei comuni in base alla popolazione, per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile;
- € 10.818,85 Contributo regionale ordinario per investimenti per l'anno 2023;
- € 25.000,00 Fondo rotazione progettazioni

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Come risulta dalla deliberazione consiliare n.44 del 23.12.2020 relativa a "Ricognizione, analisi periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. 100/2017, alla data 31.12.2019" il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

NOME SOCIETA'	PERCENTUALE della quota di partecipazione	TIPOLOGIA DI SERVIZIO
IRIS spa il liquidazione	0,56	In data 30.04.2019 è stato approvato il bilancio finale al 31.12.2018 e il Piano di riparto di liquidazione
IRISACQUA srl	0,55	Servizio di interesse generale: Gestione del Ciclo Idrico
ISA Isontina ambiente	0,56	Servizio di interesse generale: Igiene ambientale
APT spa Azienda provinciale dei trasporti -	0,14 e 0,24 (a seguito del piano di riparto di IRIS SPA)	Servizio di interesse generale: Trasporto pubblico locale
SAF Autoservizi FVG spa	0,001	Servizio di interesse generale: Trasporto pubblico locale